

CITTA' DI CARBONIA

ORIGINALE

(Provincia Del Sud Sardegna)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*Delibera N° 67 del 22-12-2020*

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2019, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175.

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18:00**, in Video Conferenza si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Composto dai Signori:

| N. | Cognome e Nome | Presente | Assente | N. | Cognome e Nome | Presente | Assente |
|----|------------------------|----------|---------|----|--------------------|----------|---------|
| 1 | MASSIDDA PAOLA | X | | 14 | CASTI GIUSEPPE | | X |
| 2 | COSSU MANOLO | X | | 15 | MORITTU PIETRO | | X |
| 3 | SERAFINI MARCO ANTONIO | X | | 16 | FANTINEL FEDERICO | | X |
| 4 | PINNA SILVIA | X | | 17 | FRATERNALE IVONNE | X | |
| 5 | UCCHEDDU MAURO | X | | 18 | USAI MASSIMO | X | |
| 6 | MARRAS DANIELA | X | | 19 | PIANO BRUNO UGO | | X |
| 7 | PIRAS MATTEO | X | | 20 | CANNAS CARLA | X | |
| 8 | ROSAS ANGELO | X | | 21 | SPANU GIOVANNI | X | |
| 9 | SANTORU GIORGIO | X | | 22 | SODDU SILVIO MARCO | X | |
| 10 | ZONZA MASSIMILIANO | X | | 23 | CERA ELEONORA | | X |
| 11 | LEBIU ADOLFO | X | | 24 | GARAU DANIELA | | X |
| 12 | CAREDDU MAURO | X | | 25 | STIVALETTA MICHELE | X | |
| 13 | CRAIG MARCO | X | | | | | |

Num. Presenti: 19 - Num. Assenti: 6

Assessore non Consigliere Comunale, convocato a partecipare senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della riunione

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| LAI GIAN LUCA | Presente | SABIU SABRINA | Presente |
| CASCHILI LUCA | Presente | GUERRIERI ANTONIO | Presente |
| PIRIA VALERIO | Presente | | |
| LA BARBERA LOREDANA | Presente | | |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale : MARCELLO ANTONELLA

Il Presidente : MARRAS DANIELA constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull' oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione n. 82 del 16.12.2020, redatta dall'Ufficio Ragioneria avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2019, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175".

L'assessore Guerrieri espone.

La consigliera Fraternale dichiara di essere stupita dalle considerazioni superficiali esternate dalla Giunta nell'esposizione delle proposte da sottoporre al Consiglio. Ritiene inaccettabile che la Sindaca non trovi gli atti e ritiene che si stia dando dimostrazione di scarsa conoscenza e approfondimento in merito alle proposte presentate.

Il consigliere Piras rileva che l'atto in discussione è un atto meramente tecnico e riguarda le società partecipate come SOMICA, società a totale partecipazione da parte del Comune e Abbanoa in misura invece molto limitata. Ritiene che con l'atto si mette in rilievo l'importanza della SOMICA e del Servizio di Global Service svolto dalla partecipata, che consente notevole risparmio di lavoro agli uffici comunali e un importante servizio alla Città. Ritiene che si potrebbero ottenere risultati ancor più lusinghieri se si riuscisse ad impiegare maggiori risorse, in particolare per diversi lavori di manutenzione. Tiene ad evidenziare come col tempo abbia sempre più apprezzato le dinamiche che regolano l'attività di svolta SOMICA e l'importanza dei suoi interventi a vantaggio della Città. Ritiene importante dare il voto favorevole alla proposta.

Esauriti gli interventi il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 17

CONSIGLIERI ASSENTI 8 (Morittu – Casti – Fantinel – Piano – Usai – Cera – Garau - Stivaletta)

CONSIGLIERI VOTANTI 12

CONSIGLIERI ASTENUTI 5 (Careddu – Fraternale – Cannas – Spanu - Soddu)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 12

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri sulla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visti lo Statuto e il Regolamento Comunale;

Visto il T.U.E.L. – Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n. 82 del 16.12.2020, redatta dall'Ufficio Ragioneria avente per oggetto "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2019, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175".

Viene posta in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione, per appello nominale, ottiene il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI 17

CONSIGLIERI ASSENTI 8 (Morittu – Casti – Fantinel – Piano – Usai – Cera – Garau - Stivaletta)

CONSIGLIERI VOTANTI 13

CONSIGLIERI ASTENUTI 4 (Fraternale – Cannas – Spanu - Soddu)

CONSIGLIERI FAVOREVOLI 13

CONSIGLIERI CONTRARI

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara immediatamente esecutiva la delibera di approvazione della sotto riportata proposta.

=====

Alle ore 21,30 il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta comunicando che il Consiglio del 23.12.2020 non si terrà avendo esaurito nella seduta odierna tutti i punti dell'ordine del giorno.

=====

Proposta di deliberazione n. 82 del 16.12.2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE AL 31/12/2019, EX ART. 20 DEL D. LGS. 19.08.2016, N. 175

IL SINDACO

PREMESSO che:

· in data 19.08.2016 è stato emanato il D. Lgs. 175, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente integrato e modificato dal D. Lgs. 16.06.2017, n. 100, e per ultimo dalla legge 30.12.2018, n. 145;

· ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Il Comune, fermo restando quanto prima indicato, può costituire società o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del TUSP, ossia:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

· l'art. 20 del TUSP sancisce che, fatta salva la revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le Pubbliche amministrazioni devono provvedere all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un eventuale piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione. Il piano di riassetto deve essere adottato nei casi in cui dall'analisi dell'assetto rilevino:

a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

b. quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del TUSP.

· In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le medesime amministrazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano adottato;

· Il piano di analisi dell'assetto complessivo delle società e l'eventuale piano di razionalizzazione sono:

- a. comunicati alla struttura di monitoraggio delle partecipazioni pubbliche attraverso il Portale Tesoro;
- b. comunicati alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

· in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Carbonia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

· in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che:

· con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23.03.2017 e n. 72 del 29.09.2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23.09.2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23.12.2014, n. 190;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2019 si è proceduto alla seconda ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Carbonia alla data del 31/12/2018 e si è dato atto che la ricognizione effettuata non prevede un piano di razionalizzazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni normative e degli atti consiliari sopra richiamati:

- non essendo stato adottato, nell'anno 2019 un piano di razionalizzazione, non si rende necessario predisporre la relazione sull'attuazione delle misure ivi previste;
- si rende necessario procedere, entro il 31 dicembre 2020, all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica;

VISTE le linee guida predisposte dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, riportata nell'allegata relazione tecnica, (allegato A alla presente proposta);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi dal Dirigente del Settore finanziario;

PROPONE

Per i motivi indicati in premessa

1. di approvare la ricognizione, al 31/12/2019, delle società in cui il Comune di Carbonia detiene partecipazioni dirette e indirette, analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede piano di razionalizzazione;
3. di prendere atto del presente indirizzo programmatico per le azioni dell'Ente in materia di società partecipate;
 4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate;
 5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo;
 6. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Allegati:

Allegato A: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. 175/2016) - Relazione Tecnica.

IL SINDACO

Letto, confermato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE
DANIELA MARRAS

IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONELLA MARCELLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line (art. 124, c.1, del T.U. EE. LL e art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69) come da relata di pubblicazione allegata

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CARBONIA

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. - TUSP)

Relazione tecnica

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2019



Indice generale

1. Introduzione
2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175
3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175
 - 3.1 Analisi delle partecipazioni possedute
 - 3.2 Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni



1. Introduzione

La gestione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche è stata oggetto di notevole attenzione, da parte del legislatore, sotto molteplici profili: dalla tutela della concorrenza ai riflessi delle esternalizzazioni sul bilancio degli enti soci, costituendo un tema cruciale nel coordinamento della finanza pubblica.

La Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) ha disposto, anche per gli Enti Locali, un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica, al fine di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". Per adempiere a tale obbligo normativo, il Comune di Carbonia ha approvato il "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate*", con la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31 marzo 2015.

In tale documento si riportava che le Società partecipate dal Comune erano tre:

- ABBANOA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.
- Banca ETICA S.p.A.

due delle quali interessate dal processo di razionalizzazione:

- SO.MI.CA. S.p.A. (razionalizzazione dei costi di funzionamento)
- Banca ETICA S.p.A. (eliminazione della partecipazione in quanto ritenuta non indispensabile ai fini istituzionali).

In data 31/03/2016, il Sindaco ha adottato la relazione illustrativa dei risultati conseguiti a seguito dell'approvazione del suddetto Piano di razionalizzazione (dismissione delle azioni possedute in Banca ETICA; misure di razionalizzazione per SO.MI.CA.)

La Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche), detta anche "Legge Madia", è intervenuta su molteplici aspetti d'interesse per gli Enti Locali, tra cui, la delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche con il precipuo fine di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza.

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (TUSP - D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016), con cui il Governo ha attuato la delega, disposta dalla Legge n. 124/2015, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre le incertezze derivanti dall'impianto normativo e raccogliere organicamente le norme sulle società a partecipazione pubblica, introducendo altresì una riforma radicale del settore. Il suddetto decreto è stato successivamente modificato dal D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 e, da ultimo, dalla Legge n. 145 del 30/12/2018.

Le disposizioni del D. Lgs. 175/ 2016 disciplinano la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche e l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In particolare, tale decreto provvede al riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:



Relazione tecnica - Allegato A

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società, sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (nel testo modificato dal D. Lgs. 100/2017), ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

Con deliberazioni del Consiglio comunale n. 20 del 23/03/2017 e n. 72 del 29/09/2017, si è proceduto alla ricognizione straordinaria del sistema delle partecipazioni societarie



Relazione tecnica - Allegato A

detenute dal Comune di Carbonia alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del TUSP, e all'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge n. 190 del 23/12/2014. Da tali deliberazioni risultavano le seguenti partecipazioni societarie:

- ABBANO S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

e per le stesse si deliberava il mantenimento se pur con la prosecuzione delle misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento nei confronti di SO.MI.CA. S.p.A.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge n. 90 del 24 giugno 2014.

3. Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016

L'art. 20 del TUSP recante «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, annualmente, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. In particolare, devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P.;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.



In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati ottenuti.

Il Comune di Carbonia, con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 20/12/2019 ha proceduto, alla nuova ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2018, in particolare:

- ABBANOA S.p.A.
- SO.MI.CA. S.p.A.

Nella relazione tecnica approvata con la suddetta deliberazione si evidenzia che, per l'anno 2018, è stato confermato il mantenimento delle partecipazioni nelle suddette società senza azioni di razionalizzazione.

A completamento di tali adempimenti, entro il 31 dicembre 2020, il Comune di Carbonia deve procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

A tal fine, si procederà all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate dal Comune di Carbonia, nel rispetto degli indirizzi che la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP presso il Dipartimento del Tesoro, ha impartito, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, con l'avviso pubblicato in data 26 novembre 2020 sul Portale del Tesoro.

3.1 Analisi delle partecipazioni possedute

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente. Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a questo ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi)



Relazione tecnica - Allegato A

per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Il Comune di Carbonia detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette:

| Denominazione società | Tipo di partecipazione (diretta/indiretta) | Attività svolta | % Quota di partecipazione |
|------------------------------|---|---|----------------------------------|
| ABBANOVA SPA | diretta | Gestione servizio idrico | 0,7307905% |
| SO.MI.CA SPA | diretta | Gestione di servizi comunali e produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. | 100% |

Il Comune di Carbonia non detiene partecipazioni indirette.

3.2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nella tabella riportate nel paragrafo precedente, si riportano le seguenti schede di dettaglio, aggiornate alla data del 31/12/2019.



1. Abbanoa S.p.A. – C.F. 02934390929

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale | 02934390929 |
| Denominazione | Abbanoa S.p.A. |
| Data di costituzione della partecipata | 2005 |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Tipo di fondazione | ===== |
| Altra forma giuridica | ===== |
| Stato di attività della partecipata | La società è attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | ===== |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | No |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotate in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | No |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | No |

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

(2) Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | Nuoro |
| Comune | Nuoro |
| CAP * | 08100 |
| Indirizzo * | Via Straullu 35 |
| Telefono * | 0784.213600 |
| FAX * | 0784.8478046 |
| Email * | protocollo@pec.abbanoa.it |

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---|
| Attività 1 | Cod. Ateco 36.00.00 – raccolta, trattamento e fornitura acqua |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |



Relazione tecnica - Allegato A

| ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA | |
|--|---------------------------------|
| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
| Società in house | Si |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾ | Si |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | No |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) # | No |
| Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾ | ===== |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ## | No |
| Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾ | ===== |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | No |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | No |
| Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾ | ===== |

⁽¹⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽²⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2019 |
|--|--|
| Tipologia di attività svolta | Attività produttive di beni e servizi |
| Numero medio di dipendenti | 1.316 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | € 126.624,74 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 6 |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | € 91.000,00 (collegio sindacale) + € 21.600,00 (organismo di vigilanza) + € 71.500,00 oltre Iva (organismo di revisione) |

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Approvazione bilancio | Sì da parte del CdA | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Risultato d'esercizio | - 10.627.436 | 4.875.489 | 8.407.366 | 8.619.840 | 9.788.546 |

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 269.304.888 | 270.392.544 | 274.901.850 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 33.939.750 | 20.539.262 | 16.299.097 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 22.338 | 0 | 31.566 |

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | | | |
| di cui Contributi in conto esercizio | | | |
| C15) Proventi da partecipazioni | | | |
| C16) Altri proventi finanziari | | | |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni | | | |



Relazione tecnica - Allegato A

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------|------|------|
| Interessi attivi e proventi assimilati | | | |
| Commissioni attive | | | |

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 0,7307905% |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | ===== |
| Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾ | ===== |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾ | ===== |

⁽³⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁴⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁵⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------|---|
| Tipo di controllo | controllo congiunto per effetto di norme di legge |



Relazione tecnica - Allegato A

| INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE | |
|--|---------------------------------|
| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | Si |
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾ | ===== |
| Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾ | ===== |

⁽⁶⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|--|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | Si |
| Attività svolta dalla Partecipata | Produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) |
| Descrizione dell'attività | Gestione del servizio idrico integrato |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾ | 0% |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | No |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | No |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | No |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾ | No |
| Esito della revisione periodica | Mantenimento senza interventi * |
| Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾ | ===== |
| Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾ | ===== |
| Note* | <p>* Viste le risultanze del Bilancio Abbanoa 2019, approvato dal CdA con segno negativo, il Comune di Carbonia, data l'irrelevanza delle proprie azioni societarie, ritiene di non essere nelle condizioni di incidere sulle azioni di razionalizzazione della società. Tali decisioni, peraltro, sono rimandate al più ampio organo dell'Assemblea dei soci. L'Ente, se pur limitando il proprio intervento all'entità delle azioni possedute, non si asterrà dal far valere i propri interessi nell'ambito dell'assemblea degli azionisti. Date le predette considerazioni, l'attuale esito della ricognizione non può che essere il mantenimento senza interventi di razionalizzazione. Nell'annualità precedente non è stato necessario alcun Piano di razionalizzazione.</p> |

⁽⁷⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽⁹⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.



2. Somica S.p.A. – C.F. 02745530929

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|--|---------------------------------|
| Codice Fiscale | 02745530929 |
| Denominazione | SO.MI.CA. S.P.A. |
| Data di costituzione della partecipata | 2002 |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Tipo di fondazione | ===== |
| Altra forma giuridica | ===== |
| Stato di attività della partecipata | La società è attiva |
| Data di inizio della procedura ⁽¹⁾ | ===== |
| Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾ | No |
| Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾ | No |
| La società è un GAL ⁽²⁾ | No |

⁽³⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento oppure procedure concorsuali.

⁽⁴⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati e i Gruppi di Azione Locale (GAL) nell'applicativo sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Stato | Italia |
| Provincia | SU – Sud Sardegna |
| Comune | Carbonia |
| CAP * | 09013 |
| Indirizzo * | Piazza Roma 1 |
| Telefono * | 0781.665070 |
| FAX * | 0781.661667 |
| Email * | somica@pec.it |

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|---------------------------------|
| Attività 1 | Cod. Ateco F.43.39.09 |
| Attività 2 | |
| Attività 3 | |
| Attività 4 | |



Relazione tecnica - Allegato A

| ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA | |
|--|---------------------------------|
| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
| Società in house | Si |
| Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾ | Si |
| Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 | No |
| Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) # | No |
| Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾ | ===== |
| La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ## | No |
| Riferimento legislativo, regolamentare o amministrativo con cui si concedono diritti speciali o esclusivi ⁽³⁾ | ===== |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) | No |
| Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) | No |
| Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾ | ===== |

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹¹⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

Per la definizione di diritto esclusivo o speciale, si rinvia alle lettere lll) e mmm) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). A titolo esemplificativo, non possono essere indicate come riferimento normativo le disposizioni del TUSP, considerato che nessuna di esse attribuisce un diritto esclusivo o speciale.



DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

| NOME DEL CAMPO | Anno 2019 |
|--|--|
| Tipologia di attività svolta | Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni (art. 4, comma 2, lett. d) |
| Numero medio di dipendenti | 33 |
| Numero dei componenti dell'organo di amministrazione | 1 |
| Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione | Parte fissa: € 27.327,48 Parte variabile: € 29.472,52 (ancora da deliberare) Rimborsi spese: € 12.051,52 |
| Numero dei componenti dell'organo di controllo | 4 (di cui 3 del Collegio Sindacale e 1 Revisore Contabile) |
| Compenso dei componenti dell'organo di controllo | € 26.104,46 |

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Approvazione bilancio | Si | Si | Si | Si | Si |
| Risultato d'esercizio | 2.197 | 2.257 | 3.573 | 76.706 | 24.362 |

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 1.816.431 | 1.587.786 | 1.630.569 |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | 5.309 | 5.604 | 5.156 |
| di cui Contributi in conto esercizio | 0 | 0 | 0 |

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | |
| A5) Altri Ricavi e Proventi | | | |
| di cui Contributi in conto esercizio | | | |
| C15) Proventi da partecipazioni | | | |
| C16) Altri proventi finanziari | | | |
| C17 bis) Utili e perdite su cambi | | | |
| D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni | | | |

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|--|------|------|------|
| Interessi attivi e proventi assimilati | | | |
| Commissioni attive | | | |

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività assicurative*”.

| NOME DEL CAMPO | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|------|------|------|
| I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |
| II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione | | | |

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|---|---------------------------------|
| Tipologia di Partecipazione | Partecipazione diretta |
| Quota diretta ⁽⁵⁾ | 100% |
| Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾ | ===== |
| Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾ | ===== |
| Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾ | ===== |

⁽¹²⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹³⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁴⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|-------------------|--|
| Tipo di controllo | Controllo solitario nell'assemblea ordinaria - maggioranza dei voti esercitabili |



Relazione tecnica - Allegato A

| INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE | |
|--|---------------------------------|
| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
| Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento | Si |
| Società controllata da una quotata | No |
| CF della società quotata controllante ⁽⁸⁾ | ===== |
| Denominazione della società quotata controllante ⁽⁸⁾ | ===== |

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento non deve essere indicato l'esito della revisione periodica ma deve essere compilata la scheda in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

| | |
|---|---|
| La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? | Si |
| Attività svolta dalla Partecipata | autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) |
| Descrizione dell'attività | Alla società SO.MI.CA. S.p.A. è riservato il compito della gestione di servizi comunali e la produzione di beni e di servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, mediante il c.d. affidamento in house. I servizi riguardano: 1. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici; 2. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici comunali; 3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici affidati alla amministrazione del Comune di Carbonia; 4. Manutenzione e cura del verde pubblico e di altre aree; 5. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi; 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, della segnaletica stradale e della viabilità; 7. Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero comunale; 8. Gestione dei servizi di pulizia all'interno dei mercati comunali; 9. Gestione dei servizi di portineria e guardiania degli edifici comunali; 10. Le attività di studio e di ricerca, direttamente o mediante convenzioni, purché strumentali all'oggetto sociale; 11. Tutte le attività complementari e sussidiarie alle precedenti e a quelle svolte dai soci. |
| Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁹⁾ | 0% |
| Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) | No |
| Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) | No |
| Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) | No |
| L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹⁰⁾ | Si |
| Esito della revisione periodica | Mantenimento senza interventi |
| Modalità (razionalizzazione) ⁽¹¹⁾ | ===== |
| Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹¹⁾ | ===== |



Relazione tecnica - Allegato A

| NOME DEL CAMPO | Indicazioni per la compilazione |
|----------------|--|
| Note* | La SO.MI.CA S.p.A. è una società strumentale del Comune di Carbonia assoggettata alla disciplina del TUSP. Il suo mantenimento è indispensabile poiché alla società è riservata la gestione di servizi comunali e la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. Nell'annualità precedente non è stato necessario alcun Piano di razionalizzazione. |

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁸⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

*Campo con compilazione facoltativa.